

OGGETTO: MODIFICA INDICE DI RIFERIMENTO ART. 28 CONVENZIONE LAMPADE VOTIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Verificato che con delibera di G.C. nr. 106 del 14/10/2003 veniva approvata la concessione della gestione del servizio di illuminazione votiva e della relativa convenzione.

Atteso che ai sensi della convenzione predetta ed in particolare dell'art. 28 "la misura del canone di abbonamento e del contributo di allacciamento verrà aggiornata nel caso in cui variasse in più o in meno il costo dell'energia elettrica, del materiale, della manodopera, risultante dai bollettini della C.C.I.A della provincia di Milano, sempre che si sia verificata una variazione superiore al 5%".

Atteso che la ditta Casetti Lucio & c. sas con due successive note protocollate in atti ai nr. 23174/11 e 8633/12 ha comunicato la difficoltà nel reperire le variazioni degli indici sopra specificati e a dimostrazione ha allegato nota della C.C.I.A.A. dalla quale si evidenzia anche l'impossibilità di calcolare uno degli indici sopra specificati.

Verificato altresì che il costo dell'energia elettrica non viene inoltre calcolato individualmente ma congiuntamente a quello del gas e dell'acqua.

Verificato che la ditta Casetti Lucio & c. sas ha richiesto, per ovviare a tali carenze di poter fare riferimento all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Ritenuto che sussistano giuste e comprovate motivazioni per aderire alla richiesta specificata.

Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. nr. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo nr. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di accogliere la richiesta avanzata dalla ditta Casetti Lucio & c. sas in ordine alla sostituzione degli indici previsti dall'art. 28 della convenzione con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.
3. Di confermarsi la previsione che l'aggiornamento la misura del canone di abbonamento e del contributo di allacciamento opererà solo nel caso di variazioni superiori al 5%.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime favorevole ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. in rispetto dei tempi previsti per il presente procedimento.